



Dal 20 marzo libero accesso alla consultazione delle fatture elettroniche

Indirizzo telematico anche per la fatturazione nei confronti dei soggetti in regime di franchigia

Con un provvedimento pubblicato ieri, il n. 105669 dell'8 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il "libero accesso" sarà consentito, quindi, non soltanto ai consumatori finali, come previsto dal c.d. DL "Anticipi" (DL 145/2023), ma anche ai soggetti passivi.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 comma 5-bis del DLgs. 127/2015). Tale norma ha trovato attuazione grazie al placet - condizionato - del Garante della privacy, che con proprio provvedimento del 22 dicembre 2021 aveva sostanzialmente dato il via libera all'attuazione della disposizione.

Questa è la ragione per cui non è più necessaria:

- la richiesta, per la menzionata memorizzazione
- la preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).

Rimane necessario, invece, la necessità di manifestare in modo espresso la volontà di aderire al (diverso) servizio di conservazione delle fatture elettroniche offerto dall'Agenzia delle Entrate.

Oltre ad aver eliminato l'preventiva adesione al servizio, è stato previsto che:

- i file delle fatture elettroniche siano resi disponibili in un'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione del documento da parte del Sistema di Interscambio;
- i c.d. "dati fattura" (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 a esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione) restino a disposizione sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Ulteriore modifica contenuta nel provvedimento pubblicato ieri è quella relativa alla possibilità, per gli enti non commerciali ("soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA"), di registrare, come già avviene per i soggetti passivi IVA, un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso cui ricevere le fatture elettroniche.

Fatturazione verso i forfetari

Cambia anche la modalità di fatturazione verso i soggetti passivi in regime di vantaggio o forfetario.

Il provvedimento pubblicato ieri ha soppressa la lettera d) del punto 3.4 del provv. n. 433608/2022, in base alla quale la e-fattura emessa nei confronti dei soggetti in regimi di franchigia può essere redatta inserendo solo il codice convenzionale "0000000". In tale circostanza Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate (...).



Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare, per vie diverse dallo SdI, al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate".

Avendo abrogato tale previsione sembra che anche tali soggetti (forfettari) - per i quali, dallo scorso 1° gennaio, non sussistono più le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica in vigore sino alla fine del 2023 - debbano dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore.

Resta fermo il fatto che, in base al punto 3.4 lett. e) del provv. n. 433608/2022, qualora il cessionario o committente non comunichi il suo indirizzo PEC o il suo codice destinatario, il cedente/prestatore utilizzerà il codice convenzionale "0000000" e lo SdI metterà a disposizione la fattura elettronica nell'area riservata del destinatario (cessionario/committente).

Anche in questo caso, il cedente o prestatore dovrà comunicare al cessionario o committente che il documento è reperibile nella suddetta area riservata; in tale circostanza, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla presa visione della stessa (provv. n. 433608/2022, punto 4.6).